

**Regolamento
della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo)**
(del 22 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Servizio forestale (art. 2 LCFo)

a) Competenze

Art. 1 ¹L'esecuzione della legislazione federale e cantonale sulle foreste è delegata alla Sezione forestale (in seguito Sezione), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate dal presente regolamento ad altri organi.

²Alla Sezione compete in particolare:

- a) la definizione e l'approvazione di misure selvicolturali;
- b) il rilascio di autorizzazioni e preavvisi concernenti la conservazione del bosco;
- c) la gestione del catasto degli eventi naturali conosciuti e delle opere di premunizione, la definizione delle zone soggette al pericolo di valanghe e il loro aggiornamento nell'ambito dell'allestimento del Piano delle zone soggette a pericoli naturali ai sensi dell'art. 6 della Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN);
- d) l'attuazione delle misure di prevenzione contro gli incendi di bosco e la consulenza ai corpi pompieri durante gli interventi di spegnimento;
- e) l'approvazione tecnica degli studi preliminari e la supervisione tecnica e finanziaria dei progetti forestali;
- f) l'organizzazione della formazione dei selvicoltori e la formazione continua del personale forestale in collaborazione con le associazioni di categoria;
- g) la formazione di apprendisti selvicoltori e vivaisti in seno all'azienda demaniale;
- h) l'informazione agli enti locali, alla popolazione e alle scuole su temi legati al bosco, all'ambiente e all'uso del legno;
- i) la gestione del demanio forestale;
- j) l'ordine di ripristino dello stato anteriore di cui all'art. 41 LCFo in caso di manomissione dannosa del fondo boschivo o taglio di bosco non autorizzato;
- k) il perseguimento e il giudizio dei reati previsti all'art. 39 cpv. 2 LCFo;
- l) la misurazione dei ghiacciai;
- m) l'emanazione delle necessarie direttive d'applicazione;

b) Collaborazione

³La Sezione collabora con i servizi competenti o le associazioni di categoria:

- a) alla sorveglianza generale del territorio, dei biotopi e delle aree protette;
- b) alla sorveglianza della flora e fauna, dei funghi, fossili e minerali;
- c) alla sorveglianza, realizzazione e manutenzione della rete ufficiale dei sentieri escursionistici e all'allestimento periodico di una documentazione sul loro stato;
- d) alla commercializzazione dei prodotti del bosco così come alla loro valorizzazione;
- e) all'autorizzazione e il controllo degli impianti a fune per il trasporto di materiale, come pure alla gestione del relativo catasto.

c) Organizzazione

Art. 2 ¹La Sezione è composta dall'ispettorato forestale cantonale (IFC) con uffici specializzati, da un servizio decentralizzato formato dagli uffici forestali di circondario (in seguito: circondari) e da un'azienda demaniale.

²I circondari sono suddivisi in settori forestali, l'azienda demaniale in una squadra per la gestione del bosco demaniale e una per la gestione del vivaio cantonale.

³L'organizzazione territoriale come pure la ripartizione dei compiti e delle competenze all'interno della Sezione è regolata da specifiche direttive.

⁴Il caposezione, i capi dei circondari e i forestali di settore prestano giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento).

d) Direttive

Art. 3 ¹La Sezione emana in particolare:

- a) le direttive relative alla conservazione del bosco;
- b) le direttive per l'elaborazione del piano forestale cantonale e dei piani di gestione;
- c) le direttive per gli interventi selvicolturali;
- d) le direttive riguardanti il picchetto forestale;
- e) le direttive per i progetti forestali;
- f) le direttive di sussidiamento per gli impianti a scopi energetici utilizzando legna indigena tenendo conto delle disposizioni federali specifiche;
- g) le direttive per la fatturazione di prestazioni a terzi;
- h) le direttive per la definizione dei criteri e degli importi unitari di multa per il perseguimento delle infrazioni alla legislazione forestale.

²La Sezione forestale emana le direttive entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

³Il Consiglio di Stato approva le direttive emanate dalla Sezione.

CAPITOLO II Conservazione del bosco

A. Accertamento (art. 4 LCFo)

I. Accertamento puntuale

Art. 4 ¹La domanda d'accertamento va presentata alla Sezione e deve contenere:

- la motivazione della richiesta;
- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l'estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo.

²La Sezione istruisce la pratica.

³Previo annuncio sul Foglio ufficiale la Sezione deposita il risultato dell'accertamento presso le Cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni. Il Municipio comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione.

⁴La Sezione decide sulla domanda. La decisione di accertamento è intimata all'istante, agli oppositori e al Municipio.

⁵La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo.

⁶I costi dell'accertamento sono a carico dell'istante.

II. Delimitazione bosco-zona edificabile

Art. 5 ¹Il Municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile provvedendo al coordinamento della procedura. I piani contenenti il limite del bosco devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.

²La Sezione verifica il limite del bosco accertato e lo trasmette al Municipio.

³Previo annuncio sul Foglio ufficiale ed agli albi comunali il Municipio pubblica il risultato dell'accertamento ed espone i piani per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione entro 15 giorni dal termine della pubblicazione alla Sezione tramite il Municipio.

⁴La Sezione istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco.

⁵Il Municipio tiene conto del limite del bosco accertato nell'ambito del piano regolatore.

⁶Il Municipio pubblica il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione dell'adozione della revisione o della variante del piano regolatore ai sensi dell'art. 34 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT). Il Consiglio di Stato approva il piano regolatore con il limite del bosco.

⁷La decisione di accertamento può essere impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo.

⁸Il limite del bosco cresciuto in giudicato viene definitivamente riportato graficamente nei piani regolatori. Nei Comuni dotati di misurazione ufficiale (del tipo MU93) tale limite è inserito, a cura del geometra revisore, nel livello "limite legale del bosco".

III. Accertamento nell'ambito di un raggruppamento terreni

Art. 6 ¹Prima dell'elaborazione del progetto particolareggiato ai sensi dell'art. 16 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) il Municipio fa accertare il carattere forestale dei fondi.

²L'accertamento del bosco cresciuto in giudicato secondo la procedura prevista dall'art. 5 del presente regolamento è vincolante per il progetto di nuovo riparto dei fondi.

B. Dissodamento (art. 5 LCFo)

I. Procedura¹⁾

Art. 7²⁾ ¹La domanda di dissodamento deve essere presentata alla Sezione e deve contenere almeno:

- la motivazione della richiesta ai sensi dell'art. 5 LCFo;
- la planimetria ufficiale aggiornata del geometra revisore;
- l'estratto della carta nazionale 1:25'000;
- l'estratto del registro fondiario;
- eventuale procura del proprietario del fondo;
- formulari di dissodamento.

²La domanda di dissodamento e i documenti annessi devono essere firmati da un ingegnere forestale diplomato presso la Scuola politecnica federale.

³La Sezione verifica la documentazione e provvede, previo avviso sul Foglio ufficiale, alla pubblicazione degli atti per la durata di trenta giorni e comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti.

⁴Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può presentare opposizione alla Sezione entro il termine di pubblicazione.

⁵Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all'istante, agli opposenti e al Municipio. La decisione di dissodamento può essere impugnata giusta l'art. 42 LCFo.

⁶La decisione di dissodamento stabilisce i termini di validità dell'autorizzazione medesima.

II. Dissodamento per un edificio o impianto

Art. 8 ¹L'istante presenta alla Sezione la domanda di dissodamento per la costruzione di un edificio o impianto con allegata la documentazione del progetto.

²La Sezione verifica la documentazione della domanda di dissodamento e invia gli atti all'autorità competente ad autorizzare la costruzione o la trasformazione di un edificio o impianto affinché, previo avviso sul Foglio ufficiale, provveda alla pubblicazione degli atti di dissodamento simultaneamente alla pubblicazione del progetto di costruzione.

³Tale autorità espone gli atti di dissodamento per la consultazione presso le Cancellerie dei Comuni interessati per la durata della pubblicazione del progetto di costruzione. Essa comunica la pubblicazione degli atti ai confinanti. Chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di dissodamento può fare opposizione alla Sezione durante il periodo di consultazione per il tramite dell'Autorità competente ad autorizzare l'edificio o l'impianto.

⁴Il Dipartimento rilascia un preavviso vincolante sul dissodamento all'indirizzo dell'autorità competente ad autorizzare l'edificio o l'impianto.

⁵Il Dipartimento decide sulla domanda di dissodamento e notifica la decisione all'istante, agli opposenti e al Municipio in modo coordinato con la decisione sulla domanda per la costruzione dell'edificio o dell'impianto.

⁶La decisione di dissodamento può essere impugnata conformemente all'art. 42 LCFo.

⁷Nel caso in cui la realizzazione del progetto sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente la procedura di coordinamento è retta dall'art. 21 dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA).

III. ...

Art. 9 ...³⁾

IV. ...

Art. 10 ...⁴⁾

IV. Dissodamenti a scopo agricolo⁵⁾

Art. 11⁶⁾ ¹I dissodamenti a scopo agricolo possono essere concessi se indispensabili alla gestione aziendale e se contribuiscono alla cura e alla salvaguardia del paesaggio rurale.

²I dissodamenti a scopo agricolo hanno validità limitata (temporanei) e deve essere iscritta a Registro fondiario la menzione che alla cessazione dell'attività agricola il fondo ridiventa bosco.

³Per la procedura vale l'art. 7.

Art. 12 ...⁷⁾

C. Distanza dal bosco (art. 6 LCFo)

Art. 13 ¹Il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m per edifici ed impianti, di superficie e sotterranei,

solo con il consenso della Sezione (preavviso vincolante).

²Per edifici principali ed impianti possono essere concesse deroghe se a causa delle caratteristiche del fondo ne è impedita un'utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.

³Per costruzioni accessorie possono essere concesse deroghe solo se è dimostrata l'ubicazione vincolata e sussiste un proporzionato nesso funzionale con la costruzione principale.

⁴La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula il preavviso vincolante tenendo conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.

⁵Non sono concesse deroghe per edifici principali previsti su fondi risultanti da frazionamenti iscritti a Registro fondiario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

D. Tassa di compensazione (art. 8 LCFo)

Obbligo di pagamento

Art. 14 ¹Il beneficiario di un'autorizzazione di dissodamento che non è in grado di fornire il compenso ai sensi dell'art. 7 LFo deve versare una tassa di compensazione.

²L'importo è destinato a finanziare i progetti di compenso approvati dalla Sezione e al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle funzioni del bosco.

³La tassa di compensazione è definita nella decisione di dissodamento ed è esigibile con la crescita in giudicato della stessa.

E. Contributo di compensazione

(plus valore, art. 9 LCFo)

Art. 15 ¹Il contributo di compensazione equivale alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva e il valore di stima ufficiale della superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi di compenso di cui all'art. 14.

²Non si prelevano contributi per vantaggi a seguito di dissodamenti a scopo agricolo ai sensi dell'art. 11 RLCFo.

³Si può prescindere dal prelevamento del contributo per vantaggi derivanti da dissodamenti per opere pubbliche.

⁴Il contributo di compensazione è definito nella decisione di dissodamento ed è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

⁵L'importo è destinato al finanziamento di misure volte al mantenimento e alla valorizzazione delle funzioni del bosco.

F. Limitazioni d'accesso (art. 10 LCFo)

Art. 16 ¹La Sezione può limitare l'accesso al bosco nei seguenti casi:

- a) per la protezione di biotopi o geotopi nonché di specie faunistiche o floristiche particolarmente delicati;
- b) nelle riserve forestali;
- c) per permettere la rinnovazione del bosco;
- d) in caso di pericolo per la vita umana;
- e) per necessità scientifiche.

²Sono ammesse limitazioni di accesso al bosco per la protezione di sorgenti ed impianti militari.

G. Manifestazioni in bosco (art. 11 LCFo)

I. Definizione

Art. 17 ¹Sono manifestazioni soggette ad autorizzazione, gli avvenimenti sociali o sportivi in bosco che, per numero di partecipanti, spettatori o impiego di mezzi tecnici, possono provocare un impatto pregiudizievole sull'ecosistema forestale.

²Sono soggette ad autorizzazione, segnatamente:

- a) corse d'orientamento o manifestazioni simili;
- b) corse ciclistiche;
- c) gare d'equitazione;
- d) campeggi scout.

II. Procedura di approvazione

Art. 18 ¹La Sezione formula un preavviso vincolante all'indirizzo dell'autorità che autorizza le manifestazioni di cui all'articolo 17 RLCFo, e meglio:

- a) alla Sezione della circolazione per le manifestazioni soggette alla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985;
- b) all'Ufficio permessi e passaporti per le manifestazioni soggette alla Legge sui campeggi del 16 aprile 1985;

c) al Municipio per altre manifestazioni non contemplate alle lett. a) e b).

²Per manifestazioni cantonali la Sezione può esprimere il suo preavviso vincolante sulla base di un calendario annuale.

³In ogni caso il Municipio è tenuto ad informare i proprietari e la popolazione tramite la pubblicazione agli albi comunali.

Art. 19 ¹La Sezione rilascia l'autorizzazione per le manifestazioni di cui all'art. 18 let. c) previste sul territorio di più Comuni.

²La domanda dev'essere presentata almeno tre mesi prima della manifestazione alla Sezione che provvede alla sua pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 15 giorni.

³Gli interessati possono presentare osservazioni al Municipio durante il periodo di pubblicazione.

⁴La Sezione decide dopo avere sentito i Municipi.

⁵La decisione può essere impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo.

III. Condizioni

Art. 20 Le autorizzazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 RLCFo possono essere assoggettate a condizioni particolari quali:

- a) il deposito di una cauzione e la presentazione di una polizza RC;
- b) la scelta del tracciato rispettivamente la limitazione dell'accesso a determinate aree;
- c) la scelta del periodo;
- d) la periodicità della manifestazione.

H. Utilizzazioni dannose (art. 14 LCFo)

I. Definizione

Art. 21 Sono considerate utilizzazioni dannose in particolare:

- a) il pascolo in bosco;
- b) il deposito non autorizzato di qualsiasi materiale;
- c) la limitazione in crescita delle piante ad eccezione della potatura delle selve;
- d) piccole costruzioni o piccoli impianti non forestali, per i quali non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento.

II. Deroghe

Art. 22 ¹Le utilizzazioni dannose sono vietate. Può essere concessa una deroga qualora fossero adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'utilizzazione è vincolata al luogo previsto;
- b) sono soddisfatte le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) l'utilizzazione non comporta pericoli per l'ambiente, la natura e il paesaggio.

²La Sezione rilascia un'autorizzazione eccezionale o un preavviso vincolante nell'ambito della procedura direttrice.

³Possono essere concesse deroghe segnatamente per:

- a) la pascolazione dei pascoli alberati, dei boschi pascolati e delle selve purché non vengano pregiudicate le funzioni del bosco, in particolare quella protettiva;
- b) piccole opere di premunizione;
- c) piccole condotte sotterranee;
- d) parchi giochi in legno;
- e) percorsi pedestri sportivi, escursionistici e didattici con le relative segnaletiche;
- f) accessi agricoli e piste ciclabili larghe al massimo 2 m e senza manufatti;
- g) la corte di 10 m intorno ai rustici fuori zona edificabile;
- h) la limitazione della crescita delle piante in altezza sotto gli elettrodotti e sotto gli impianti a fune;
- i) le arnie;
- j) le monorotaie o impianti simili per il trasporto privato di materiale e persone;
- k) opere puntuali di manutenzione e di miglioria della rete viaria;
- l) soste aperte per il deposito di legna a scopi energetici.

⁴La pascolazione di cui alla let. a) deve essere definita e delimitata nel piano di gestione.

L. Alienazione e frazionamento (art. 15 LCFo)

Art. 23 ¹La Sezione preavvisa all'indirizzo dell'autorità competente l'alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico.

²La Sezione preavvisa all'indirizzo dell'autorità competente il frazionamento di fondi boschivi o di fondi che confinano con il bosco tenendo conto degli articoli 75 e 101 della legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).

CAPITOLO III

Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi

A. Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi (art. 16 LCFo)

I. In generale

Art. 24 ¹Allo scopo di promuovere adeguate misure di prevenzione dai pericoli naturali previsti dall'art. 19 LFo e dagli incendi, il Dipartimento del territorio, sentita la Sezione, istituisce una commissione tecnica cantonale per la loro gestione e per il coordinamento tra i servizi interessati.

²La Sezione promuove adeguate misure di prevenzione contro gli incendi di bosco.

³I boschi con particolare funzione protettiva e quelli situati nei bacini imbriferi dei torrenti sono definiti secondo le direttive federali e cantonali in materia.

⁴La gestione continua del bosco persegue il mantenimento o il ripristino della copertura, della stabilità e della rinnovazione boschiva. Essa è attuata attraverso il monitoraggio continuo, la pianificazione e l'esecuzione di misure selvicolturali.

II. Misure di protezione e prevenzione dai pericoli naturali

Art. 25 ¹La protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli dai pericoli naturali è attuata attraverso i provvedimenti previsti dall'art. 17 OFo, in particolare tramite:

- a) l'impianto, la cura e la ricostituzione dei boschi con particolare funzione protettiva e di quelli situati nei bacini imbriferi;
- b) la costruzione, la manutenzione e il ripristino delle opere di premunizione;
- c) il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe con il consenso della Sezione;
- d) l'impianto e l'esercizio di sistemi di monitoraggio;
- e) l'allontanamento di alberi e tronchi che possono creare situazioni di pericolo negli alvei dei torrenti.

III. Sistemi di preallarme

Art. 26 ¹Se la situazione lo esige i Comuni, in collaborazione con la Sezione, istituiscono servizi di preallarme e provvedono alla posa e alla gestione di stazioni di misurazione.

²Sulla scorta dei piani delle zone soggette a pericoli naturali i Comuni elaborano i piani di evacuazione. In casi di pericolo imminente provvedono all'evacuazione ed allo sbarramento delle zone a rischio.

IV. Misure di prevenzione dagli incendi di bosco

Art. 27 ¹La prevenzione dagli incendi è attuata tramite l'esecuzione di opere tecniche, in particolare:

- a) reti di idranti antincendio;
- b) vasche di accumulo d'acqua per il pescaggio mediante elicottero;
- c) interventi selvicolturali e di sgombero atti a ridurre la massa combustibile al suolo;
- d) sistemi di preallarme o di misurazione.

²Se sussiste il pericolo d'incendio il personale giurato della Sezione può imporre lo spegnimento di fuochi all'aperto su tutto il territorio cantonale.

V. Incendi di bosco

Art. 28 ¹La Sezione comunica l'inizio e la fine del pericolo d'incendio e di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 (RaLLI).

²La Sezione organizza il picchetto forestale in base alle direttive e il picchetto dei mezzi di spegnimento aereo in base alla Convenzione del 25 maggio 2000 tra il Dipartimento del territorio e le ditte ticinesi di elicotteri per la lotta contro gli incendi di boschi in Ticino mediante elicotteri. Essa collabora con i Centri di Soccorso ai sensi degli art. 12 e 14 RaLLI durante le operazioni di spegnimento.

³La Sezione allega un rapporto incendi alle fatture dei Corpi pompieri e dei mezzi di spegnimento prima del pagamento da parte del Cantone.

B. Interventi urgenti (art. 17 LCFo)

Art. 29 La Sezione garantisce la consulenza ai Comuni, ai Patriziati e ai Consorzi e autorizza gli interventi immediati e urgenti di ripristino che la situazione richiede.

C. Accertamento dei pericoli naturali (art. 18 LCFo)

Art. 30 L'accertamento dei territori esposti a pericoli naturali avviene mediante i piani delle zone

soggette a pericoli naturali previsti dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

CAPITOLO IV Gestione del bosco

A. Strade forestali (art. 13 LCFo)

I. Definizione di strada forestale

Art. 31 ¹È definita strada forestale una via di trasporto consolidata, asfaltata o in fondo naturale, che non supera di regola le norme di larghezza e di pendenza longitudinale definite dalla Confederazione.

²Essa può essere utilizzata in qualsiasi momento per scopi forestali con automezzi ammessi dalla Legge sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 e relative ordinanze e può soddisfare anche le necessità di trasporto di altri settori, in particolare per l'accesso a opere di premunizione e a impianti d'approvvigionamento d'interesse pubblico.

II. Definizione di pista forestale

Art. 32 È definita pista forestale una via di trasporto non consolidata che può essere percorsa unicamente da mezzi forestali ed agricoli.

III. Reti stradali forestali

Art. 33 I piani di rete stradale forestale, approvati tecnicamente dalla Sezione, sono integrati nel piano forestale cantonale.

IV. Categorie di utenti

Art. 34 ¹Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento d'uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato.

²Il proprietario della strada può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il recupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

³Il proprietario della strada esegue i controlli e segnala gli abusi alla Sezione.

V. Manutenzione

Art. 35 Il proprietario della strada forestale stabilisce sulla base delle spese di manutenzione effettive, la tassa giornaliera o annuale per l'utilizzo dell'infrastruttura forestale. Gli importi devono essere definiti nel regolamento d'uso di cui al precedente art. 34 RLCFo.

VI. Segnaletica

Art. 36 La procedura e la competenza per la segnaletica sulle strade forestali è retta dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) e dal Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (RLACS).

VII. Barriere

Art. 37 Se non prevista dal progetto di costruzione della strada forestale, la posa di barriere è retta dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

B. Gestione (art. 19 LCFo)

Art. 38 ¹La gestione del bosco consiste negli interventi selvicolturali, nella costruzione di infrastrutture di allacciamento e di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella conservazione della capacità produttività della stazione e nella salvaguardia della biodiversità.

²Essa viene definita nell'ambito della pianificazione forestale.

C. Taglio di piante in bosco

I. Domanda

Art. 39 ¹Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che non è proprietario del bosco deve presentare l'accordo scritto del proprietario.

II. Autorizzazione

²La Sezione rilascia un'autorizzazione scritta corredata da eventuali clausole accessorie e marca le piante da tagliare (martellata). Con l'autorizzazione di taglio, la Sezione offre assistenza e consulenza selvicolturale.

³La Sezione controlla l'esecuzione a regola d'arte del taglio e l'adempimento di eventuali condizioni poste con l'autorizzazione. Nel caso d'inadempienza la Sezione può sospendere il taglio.

D. Taglio raso

Art. 40 Il taglio raso ai sensi dell'articolo 20 OFo è permesso nei boschi che s'intendono gestire a ceduo e per la rinnovazione di specie eliofile a condizione che le funzioni del bosco non vengano compromesse.

E. Piano forestale cantonale (art. 20 LCFo)

I. Contenuto

Art. 41 ¹Il piano forestale cantonale definisce gli aspetti d'interesse pubblico legati al bosco e definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità della gestione forestale cantonale.

²Il piano forestale cantonale contiene:

- a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi della politica forestale;
- b) un'analisi delle funzioni che il bosco è chiamato a svolgere e procede, dove necessario, a una loro ponderazione;
- c) un'analisi delle condizioni stagionali, dello stato e delle tendenze evolutive del bosco come pure dei vincoli giuridici che lo toccano;
- d) le prescrizioni che regolano la gestione del bosco e la protezione della biodiversità;
- e) l'identificazione delle tematiche e dei comprensori geografici che necessitano di approfondimento;
- f) gli approfondimenti identificati al punto precedente.

II. Procedura di approvazione

³Il piano forestale cantonale e i relativi approfondimenti vengono elaborati dalla Sezione con il coinvolgimento dei proprietari, dei Comuni e dei beneficiari delle funzioni del bosco. La Sezione coinvolge i servizi cantonali interessati e informa il pubblico.

⁴Il progetto di piano forestale cantonale o parti di esso sono pubblicati previo avviso sul Foglio ufficiale presso gli Uffici forestali di circondario per un periodo di 30 giorni. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni alla Sezione. Su proposta del Dipartimento il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva definitivamente il piano o parti di esso.

III. Modifiche

⁵Il piano forestale cantonale è aggiornato periodicamente. Importanti modifiche sono sottoposte alla procedura di approvazione di cui al cpv. 4. La Sezione decide sulla necessità di un aggiornamento del piano forestale cantonale.

F. Piano di gestione (art. 21 LCFo)

I. In generale

Art. 42 ¹Il piano di gestione considera i contenuti della pianificazione di ordine superiore e:

- a) definisce gli obiettivi della gestione forestale tenendo conto delle condizioni stagionali;
- b) programma gli interventi forestali e l'eventuale realizzazione di infrastrutture di allacciamento e trasporto;
- c) fissa le condizioni per l'esecuzione e il controllo dei lavori.

²Un piano di gestione deve essere allestito nei seguenti casi:

- a) quando ciò è prescritto dalla pianificazione di ordine superiore;
- b) quando i proprietari intendono presentare richieste di finanziamento pubblico per le attività di gestione;
- c) laddove l'utilizzazione prevista è di entità o intensità tale da richiedere una programmazione degli interventi allo scopo di assicurare una gestione sostenibile;
- d) nel caso d'interventi in zone di pregio naturalistico inventariato o in aree protette secondo la legislazione sulla protezione della natura.

³Il piano di gestione è allestito da uno o più proprietari di bosco (promotore). In caso di mancato adempimento dell'obbligo di allestire un piano di gestione, la Sezione può sostituirsi al promotore o negargli la concessione di autorizzazioni di eseguire lavori in bosco.

II. Procedura di approvazione

⁴Previo avviso sul Foglio ufficiale, il piano di gestione è depositato per un periodo di 30 giorni presso gli Uffici forestali di circondario interessati. Durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni alla Sezione.

⁵Il Consiglio di Stato evade le osservazioni e approva il piano di gestione, sentiti gli Uffici cantonali interessati. La decisione di approvazione del piano di gestione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

⁶La decisione può essere impugnata conformemente all'articolo 42 LCFo.

III. Effetti

⁷Il piano di gestione è vincolante per il proprietario e per colui che ha ricevuto per delega il suo bosco in gestione.

⁸Il periodo di validità di un piano di gestione non può superare i 20 anni.

G. Delega della gestione (art. 22 LCFo)

Art. 43 ¹I proprietari possono delegare la gestione del bosco per motivi finanziari o operativi nel seguente ordine di priorità:

- a) persone giuridiche di diritto pubblico;
- b) persone giuridiche di diritto privato;
- c) persone fisiche.

²La delega della gestione del proprietario a terzi deve avvenire sulla base di un contratto ratificato dalla Sezione che definisce pure i vincoli. Resta riservato l'obbligo di allestimento di un piano di gestione da parte del gestore.

³L'obbligo di tollerare la gestione è impartito dal Consiglio di Stato dopo un'adeguata informazione del proprietario.

H. Riserve forestali (art. 23 LCFo)

Art. 44 Le riserve forestali sono definite e istituite in base a un concetto elaborato dalla Sezione e approvato dal Consiglio di Stato.

I. Riserve genetiche

Art. 45 ¹La Sezione predispose un catasto cantonale delle riserve genetiche e dei popolamenti da seme.

²Il Vivaio forestale cantonale assicura la conservazione e la propagazione del materiale di riproduzione caratteristico del Sud delle Alpi proveniente dalle riserve genetiche e dai popolamenti da seme.

L. Bosco di particolare pregio (art. 24 LCFo)

Art. 46 ¹Sono considerati boschi di particolare pregio i boschi menzionati nell'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN), come pure i boschi golenali, le selve gestite e i lariceti subalpini pascolati.

²Nelle selve gestite, i frutti appartengono al proprietario o al gestore delle piante.

³Il proprietario o il gestore di una pianta di castagno situata in una selva gestita può limitare la raccolta pubblica delle castagne dal 1° luglio al giorno di San Martino (11 novembre).

⁴La segnalazione del divieto compete al proprietario o al gestore.

M. Rilievi dei danni causati dalla selvaggina

(art. 25 LCFo)

Art. 47 ¹La Sezione rileva periodicamente lo stato della rinnovazione nel bosco sul territorio cantonale e i danni forestali causati dalla pressione degli ungulati selvatici.

²Il Regolamento di applicazione alla legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e i piani di abbattimento degli ungulati selvatici devono tenere conto dello stato di rinnovazione del bosco, specialmente di quello con particolare funzione protettiva.

³Laddove la necessità e lo stato di rinnovazione del bosco lo esigono, la Sezione elabora dei concetti regionali di prevenzione dei danni causati dagli ungulati selvatici.

CAPITOLO V

Provvedimenti promozionali

A. Formazione obbligatoria (art. 26 LCFo)

Art. 48 ¹Gli operai forestali non qualificati che svolgono lavori di taglio ed esbosco a titolo professionale devono aver frequentato un corso di abilitazione di durata adeguata riconosciuto dalla Sezione.

²La Sezione, nell'ambito delle offerte annuali di postformazione, organizza i corsi di abilitazione collaborando con le Associazioni professionali e gli enti interessati.

³Sono esonerati dal corso di abilitazione:

- a) i titolari di un attestato di tirocinio pratico di selvicoltore qualora lo stesso abiliti ai lavori di taglio e di esbosco;
- b) i titolari di un attestato di frequenza a corsi di taglio ed esbosco equivalenti e riconosciuti;
- c) i titolari di una documentazione che comprovi una pratica professionale nei lavori di taglio ed esbosco superiore ai 24 mesi e che hanno superato un esame di idoneità.

⁴La Sezione esamina le domande di esonero e rilascia l'attestato di abilitazione.

⁵La Sezione verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti l'abilitazione. In caso di provata inadempienza può essere disposta la sospensione del lavoro.

⁶La necessità di un attestato di abilitazione per lavori di taglio ed esbosco deve essere menzionata negli atti di appalto.

B. Indagine, ricerca e informazione (art. 27 LCFo)

Art. 49 ¹La Sezione coordina e pianifica i rilievi cantonali e regionali riguardanti lo stato del bosco ticinese e ne decide la periodicità.

²La Sezione promuove e sostiene ricerche a orientamento pratico svolte da terzi, a condizione che sia comprovato un interesse specifico per il bosco ticinese.

³La Sezione, nell'ambito delle sue competenze, realizza e promuove progetti di informazione destinati alla popolazione, ai proprietari di bosco, alle scuole e alle autorità.

C. Uso del legno (art. 28 LCFo)

Art. 50 Nell'ambito della promozione e dell'utilizzazione del legno indigeno, la Sezione sostiene prioritariamente progetti di interesse generale per opere di edilizia pubblica e di sviluppo del settore energetico come pure progetti di ingegneria naturalistica.

D. Sussidi cantonali e federali (art. 30 LCFo)

Art. 51 La Sezione verifica gli effetti dei progetti forestali come pure l'efficacia degli interventi e ne assicura la gestione finanziaria.

E. Sussidi cantonali (art. 31 LCFo)

Art. 52 ¹Gli interventi selvicolturali ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LCFo sono sussidiati sulla base di prezzi forfettari. Eccezionalmente, in situazioni particolarmente difficili, sono riconosciuti i costi effettivi.

²Gli interventi selvicolturali sussidiabili sono in particolare:

- a) la cura dei popolamenti giovani;
- b) i diradamenti e le misure di ringiovanimento compreso l'esbosco qualora i ricavi non coprano i costi;
- c) la cura e la gestione dei boschi a favore della fauna selvatica.

³Le strutture di raccordo e per il miglioramento della gestione del bosco sussidiabili ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 let. b) LCFo sono:

- a) la costruzione ed il ripristino di strade, piste, sentieri e depositi per il legname;
- b) la posa e lo smontaggio di teleferiche forestali inclusi gli ancoraggi fissi;
- c) la costruzione di sedi logistiche;
- d) la separazione bosco - pascolo;
- e) il miglioramento della struttura della proprietà.

⁴Gli interventi sussidiabili ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 let. a) LCFo sono:

- a) il recupero delle selve castanili;
- b) la cura e gestione dei boschi di golena e formazioni forestali di particolare pregio naturalistico e ricreativo.

F. Mutuo di investimento (art. 31 LCFo)

Art. 53 ¹La Sezione decide e coordina la concessione dei crediti forestali d'investimento della Confederazione.

²Al mutuo hanno accesso solo gli enti pubblici, le imprese e le aziende forestali.

³La concessione a una persona giuridica di diritto privato è subordinata alla presentazione di una garanzia commisurata o pari al mutuo richiesto.

⁴Nella concessione dei crediti si terrà conto dell'importanza delle opere, dell'ammontare dell'investimento e della situazione finanziaria degli Enti esecutori.

CAPITOLO VI Disposizioni varie

A. Collaborazione e deleghe (art. 34 LCFo)

Art. 54 L'ente a cui vengono delegati compiti riguardanti la formazione continua forestale deve essere riconosciuto dalle competenti istanze federali o cantonali di certificazione eduQua o di certificazione equivalente.

B. Risarcimento (art. 41 LCFo)

Art. 55 ¹L'autorità che decide sul reato decide anche sull'importo del risarcimento.

²Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato.

CAPITOLO VII Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 56 ¹ Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore in data 1° gennaio 2003.

² L'entrata in vigore degli articoli 21 e 22 (utilizzazioni dannose) come pure degli articoli 41 (piano forestale cantonale) e 42 (piano di gestione) del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste è sospesa fino all'ottenimento dell'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. [8\)](#)

Publicato nel BU **2002**, 351.

Note:

- 1) Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 2) Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 3) Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 4) Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73; precedente modifica: BU 2006, 179.
- 5) Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 6) Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 7) Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 73.
- 8) Approvazione federale: 23 dicembre 2002; entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 2.